

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO**Procedura Esecutiva n. 58/2018 R.G.****G.E. Dott.ssa Ninetta D'Ignazio**

* * *

AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI

L'avv. Andrea Sortino (c.f. SRTNDR67H14L103R) con studio legale sito a Teramo in Via del Castello n. 42 (tel. 0861 241057; cell. 349 7922708; e-mail studiolegalesortino@gmail.com ; pec andrea.sortino@pec-avvocatiteramo.it), nominato con provvedimento del 19/10/2023 ai sensi dell'art. 591 bis c.p.c. professionista delegato (referente della procedura) e custode al compimento delle operazioni di vendita e delle attività connesse nell'ambito della intestata procedura esecutiva immobiliare:

- vista l'Ordinanza di vendita e contestuale provvedimento di delega resa dal G.E. Dott.ssa Ninetta D'Ignazio il 22/09/2021 che ha disposto la vendita del compendio pignorato;
- vista la L. n.132/2015 di conversione del D.L. n.83/2015;
- visto il verbale dell'incontro del 17/12/2020 ex art. 47 quater O.G. dell'Ufficio procedure concorsuali ed esecuzioni forzate della Sezione Civile del Tribunale di Teramo, pubblicato sul sito internet del Tribunale di Teramo (www.tribunale.teramo.it);

AVVISA CHE

tramite il portale internet del gestore della vendita telematica **Pro.Ges.s. S.R.L. (accessibile al sito internet www.progress-italia.it) il giorno 22 dicembre 2025 alle ore 15,30 e seguenti**, avrà inizio con l'esame delle offerte telematiche la procedura di

VENDITA SENZA INCANTO**CON MODALITA' TELEMATICA ASINCRONA**

dei seguenti beni:

LOTTO UNICO**1) BENE n. 1:
DESCRIZIONE:**

Diritti pari alla piena proprietà (1/1) di un terreno edificabile di forma irregolare ubicato nel Comune di Teramo (TE) Via Don Lorenzo Milani, Loc. Colleaterrato (S.S. n. 80) in zona residenziale fornita dei servizi di urbanizzazione, ricompreso in Zona B2 del P.R.G. di Teramo, con superficie lorda pari a 2.877,00 mq., superficie netta pari a 2.877,00 mq., coefficiente pari ad 1,00.

CARATTERISTICHE E CONFINI:

Trattasi di terreno edificabile composto da più particelle catastali, nel suo insieme di forma geometrica irregolare, con giacitura in parte pianeggiante ed in parte con pendenza moderata, ubicato in zona residenziale fornita dei servizi di urbanizzazione.

Il terreno nel suo insieme confina: al lato nord con la p.lla n.1148 destinata a viabilità di uso pubblico e per una piccola porzione con la p.lla n.1147, al lato sud con le p.lle nn. 361 e 1162, al lato est con la p.lla n.1359 ed al lato ovest con le p.lle nn. 1162 e 1147.

La porzione del terreno edificabile posta al lato ovest è composta da una scarpata morfologica, con pendenze moderate.

Il bene è comodamente divisibile in natura e per specifiche esigenze.

DATI CATASTALI:

Il terreno risulta così identificato:

- Catasto Terreni – Fg. 56, Part. 1276 Qualità Seminativo arborato Cl.3 Superficie (ha are ca) 00 10 83 Reddito dominicale € 3,36 Reddito agrario € 4,19; Fg. 56, Part. 1278 Qualità Seminativo arborato Cl.3 Superficie (ha are ca) 00 11 82 R.D. € 3,66 R.A. € 4,58; Fg. 56, Part. 1279 Qualità Seminativo arborato Cl.3 Superficie (ha are ca) 00 00 28 R.D. € 0,09 R.A. € 0,11; Fg. 56, Part. 1280 Qualità Seminativo arborato Cl.3 Superficie (ha are ca) 00 00 28 R.D. € 0,09 R.A. € 0,11; Fg. 56, Part. 1283 Qualità Seminativo arborato Cl.3 Superficie (ha are ca) 00 05 13 R.D. € 1,59 R.A. € 1,99; Fg. 56, Part. 1284 Qualità Seminativo arborato Cl.3 Superficie (ha are ca) 00 00 43 R.D. € 0,13 R.A. € 0,17.

CORRISPONDENZA CATASTALE:

Richiamata la Perizia, sussiste corrispondenza tra lo stato dei luoghi e la planimetria catastale esistente nonché con quanto presente nell'atto di pignoramento.

STATO DI CONSERVAZIONE:

Richiamata la Perizia, all'atto della sua redazione il terreno si trovava in stato di abbandono; sono stati eseguiti interventi di pulizia nell'agosto 2025 previa autorizzazione del G.E. del 01/08/2025.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI:

Richiamata la Perizia non risultano servitù in superficie.

STATO DI OCCUPAZIONE:

Il bene è libero ed è comodamente divisibile in natura. Attualmente è delimitato da una recinzione con accesso carrabile di cantiere.

NORMATIVA E DESTINAZIONE URBANISTICA:

Richiamata la Perizia, sulla scorta degli accertamenti urbanistici svolti il bene in esame ricade secondo il P.R.G. vigente in zona B2, in virtù di quanto disposto dall'art. VII.5, di seguito riportato.

“ART. VII.5 – ZONE B2 – ZONE PARZIALMENTE EDIFICATE IN AREA URBANA

(c1) In queste zone sono consentiti gli interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, e di nuova costruzione sui lotti liberi, con: $I_f = 1,3 \text{ mc/mq.}$; distanze dai confini = $0,5 H$ del fronte con un minimo di $m.5$; distanze dalle strade: minimo di $m.5$; $V_l = 1 H_{\text{max}}$ delle fronti = $m.10,50$; per le zone contrassegnate con il simbolo (H) l'altezza massima $H_{\text{max}} = m. 7,50$; $R_c = 33\%$; almeno il 50% della superficie scoperta dovrà essere permeabile.

(c2) Per gli edifici esistenti, legittimamente costruiti prima dell'adozione del nuovo PRG e con l'esclusione di eventuali porzioni oggetto di condono edilizio, è ammesso un incremento una tantum fino al 20%, con un massimo di 200 mc; per gli edifici con volume superiore a 2.000 mc l'incremento è fino al 10%; in ogni caso l'incremento è ammesso nel rispetto delle distanze minime dai confini, strade e fabbricati previste dalle presenti norme. In particolare è consentito, entro tali limiti, il recupero a fini abitativi dei sottotetti ed il tamponamento dei portici al piano terra. Per gli edifici esistenti, legittimamente costruiti e limitatamente alla porzione legittimata da titolo edilizio per gli edifici oggetto di condono parziale prima dell'adozione del nuovo PRG, costituiti dal solo piano terra ed eventuale piano interrato o seminterrato, è consentita la sopraelevazione di un ulteriore piano non superiore a 130 mq. di superficie utile, nel rispetto delle distanze minime dai confini, strade e fabbricati previste dalle presenti norme, anche superando, in tal caso, i limiti precedentemente indicati.

(c3) In luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione possono essere cedute al Comune quote delle aree per

servizi pubblici (piazze, parcheggi, etc.) previsti dal PRG, nell'ambito delle stesse zone omogenee B2.

(c4) Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui all'art. VII.2."

Richiamata la Perizia, si precisa che la particella n.1276 è interessata dal P.A.I.-Orlo Frana.

PROVENIENZA VENTENNALE:

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento.

La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta variata.

La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

DOMANDE GIUDIZIALI ISCRITTE NEI REGISTRI IMMOBILIARI:

Richiamata la Perizia, l'Esperto Stimatore Geom. Paolo Zippi indica che dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo, risulta iscritta una domanda giudiziale di accertamento di intervenuta usucapione. In riferimento a tale domanda giudiziale, iscritta a Teramo il 12/11/2002 con Reg. gen. 17505 – Reg. part. 12116, è stata emessa dal Tribunale di Teramo in sede civile la sentenza n. 939/2010 (depositata in data 23/09/2010) che ha accertato l'intervenuta usucapione di beni immobili (terreni) diversi e quindi distinti dai beni immobili (terreni) ricompresi nel lotto unico oggetto della presente vendita, come accertato dal Tecnico Stimatore nella perizia integrativa depositata in data 27/05/2021.

La sentenza del Tribunale di Teramo in sede civile n. 939/2010 è stata confermata integralmente dalla sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila Sez. Civile n. 1090/2015, pubblicata in data 01/10/2015.

VALORE DI STIMA DEL BENE N. 1:

Il valore di stima del Bene n. 1 è pari ad € 201.390,00.

2) BENE n. 2:

DESCRIZIONE:

Diritti pari alla piena proprietà (1/1) di un terreno-suolo di forma irregolare ubicato nel Comune di Teramo (TE) Via Don Lorenzo Milani, Loc. Colleaterrato (S.S. n. 80) in zona residenziale, attualmente destinato a viabilità di uso pubblico ed in parte ad aree di risulta, ricompreso secondo la zonizzazione del P.R.G. Vigente di Teramo in zona edificabile B2, con superficie lorda pari a 710,00 mq., superficie netta pari a 710,00 mq., coefficiente pari ad 1,00.

La porzione del terreno destinata a viabilità di uso pubblico è pavimentata in asfalto.

CARATTERISTICHE E CONFINI:

Trattasi di terreno-suolo di forma irregolare ubicato in zona residenziale, attualmente destinato a viabilità di uso pubblico ed in parte ad aree di risulta.

Il terreno nel suo insieme confina: al lato nord con la p.lla n.1174 e in parte con le p.lle nn.331-1148, al lato sud con la p.lla n. 370, al lato est con fosso o fossato ed al lato ovest con le p.lle nn. 369-1171-1172-1165.

Il bene non è comodamente divisibile in natura.

DATICATASTALI:

Richiamata la Perizia, il terreno risulta così identificato:

- Catasto Terreni – Fg. 56, Part. 1166 Qualità Seminativo arborato Cl.3 Superficie (ha are ca) 00 00 95 R.D. € 0,29 R.A. € 0,37; Fg. 56, Part. 1167 Qualità Seminativo arborato Cl.3 Superficie (ha are ca) 00 00 01 R.D. € 0,01 R.A. € 0,01; Fg. 56, Part. 1173 Qualità Seminativo arborato Cl.3 Superficie (ha are ca)

00.06.14 R.D. € 1,90 R.A. € 2,38.

Il G.E. con Provvedimento del 20/10/2024 ha autorizzato l'aggiornamento catastale con oneri posti a carico del creditore procedente.

All'esito di frazionamento del 13/08/2025 Pratica n. TE0083440 presentato dall'Esperto Stimatore Geom. Paolo Zippi il 13/08/2025 (n. 83440.1/2025) i dati indentificativi delle suddette particelle risultano essere così aggiornati:

- Catasto Terreni – Fg. 56, Part. 1167 Qualità Seminativo arborato Cl.3 Superficie (ha are ca) 00 00 01 R.D. € 0,01 R.A. € 0,01; Fg. 56, Part. 1561 (ex Part. 1166) Qualità Seminativo arborato Cl.3 Superficie (ha are ca) 00 00 74 R.D. € 0,23 R.A. € 0,29; Fg. 56 Part. 1562 (ex Part. 1166) Qualità Seminativo arborato Cl.3 Superficie (ha are ca) 00 00 21 R.D. € 0,07 R.A. € 0,08; Fg. 56, Part. 1563 (ex Part. 1173) Qualità Seminativo arborato Cl.3 Superficie (ha are ca) 00 04 60 R.D. € 1,43 R.A. € 1,78; Fg. 56, Part. 1564 (ex Part. 1173) Qualità Seminativo arborato Cl.3 Superficie (ha are ca) 00 00 73 R.D. € 0,23 R.A. € 0,28; Fg. 56, Part. 1565 (ex Part. 1173) Qualità Seminativo arborato Cl.3 Superficie (ha are ca) 00 00 66 R.D. € 0,20 R.A. € 0,26; Fg. 56, Part. 1566 (ex Part. 1173) Qualità Seminativo arborato Cl.3 Superficie (ha are ca) 00 00 12 R.D. € 0,04 R.A. € 0,05; Fg. 56, Part. 1567 (ex Part. 1173) Qualità Seminativo arborato Cl.3 Superficie (ha are ca) 00 00 03 R.D. € 0,01 R.A. € 0,01.

CORRISPONDENZA CATASTALE:

Richiamata la Perizia, non sussisteva la corrispondenza catastale del bene in esame tra lo stato planimetrico catastale presente in atti e lo stato di fatto e di utilizzo dell'area (viabilità esistente e aree di risulta).

Lo stato di fatto e di utilizzo dell'area (viabilità esistente ed aree di risulta), come chiarito in Perizia "rendeva necessaria la regolarizzazione della stessa dal punto di vista catastale".

Il G.E. con Provvedimento del 20/10/2024 ha autorizzato l'aggiornamento catastale con oneri posti a carico del creditore procedente.

L'Esperto Stimatore Geom. Paolo Zippi ha eseguito l'attività inerente la redazione del "Tipo Frazionamento – Atto di Aggiornamento" come indicato nell'Attestato dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Teramo – Protocollo n. 2025/TE0083440 – Data di approvazione del 13/08/2025.

STATO DI CONSERVAZIONE:

Richiamata la Perizia, le porzioni di terreno destinate ad aree di risulta si trovano in stato di abbandono.

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI:

Richiamata la Perizia non risultano servitù in superficie ad eccezione della presenza della viabilità esistente e di eventuali sottoservizi (condotte fognanti, elettrodotti, metanodotti, rete idrica, reti telefoniche, ecc.).

STATO DI OCCUPAZIONE:

Richiamata la Perizia, tale area di fatto è destinata principalmente a viabilità di uso pubblico ed in parte ad area di risulta.

Come anche segnalato nell'Elaborato, l'immobile risulta "occupato da terzi senza titolo" e non risulta nella disponibilità dell'esecutato.

NORMATIVA E DESTINAZIONE URBANISTICA:

Richiamata la Perizia, sulla scorta degli accertamenti urbanistici svolti il bene in esame ricade secondo il P.R.G. vigente in zona B2, in virtù di quanto disposto dall'art. VII.5, di seguito riportato.

"ART. VII.5 – ZONE B2 – ZONE PARZIALMENTE EDIFICATE IN AREA URBANA

(c1) In queste zone sono consentiti gli interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, e di nuova costruzione sui lotti liberi, con: $I_f = 1,3 \text{ mc/mq.}$; distanze dai confini = $0,5 H$ del fronte con un minimo di m.5; distanze dalle strade: minimo di m.5; $V_l = 1$ H_{max} delle fronti = m.10,50; per le zone contrassegnate con il simbolo (H) l'altezza massima $H_{\text{max}} = \text{m. } 7,50$; $R_c = 33\%$; almeno il 50% della superficie scoperta dovrà essere permeabile.

(c2) Per gli edifici esistenti, legittimamente costruiti prima dell'adozione del nuovo PRG e con l'esclusione di eventuali porzioni oggetto di condono edilizio, è ammesso un incremento una tantum fino al 20%, con un massimo di 200 mc; per gli edifici con volume superiore a 2.000 mc l'incremento è fino al 10%; in ogni caso l'incremento è ammesso nel rispetto delle distanze minime dai confini, strade e fabbricati previste dalle presenti norme. In particolare è consentito, entro tali limiti, il recupero a fini abitativi dei sottotetti ed il tamponamento dei portici al piano terra. Per gli edifici esistenti, legittimamente costruiti e limitatamente alla porzione legittimata da titolo edilizio per gli edifici oggetto di condono parziale prima dell'adozione del nuovo PRG, costituiti dal solo piano terra ed eventuale piano interrato o seminterrato, è consentita la sopraelevazione di un ulteriore piano non superiore a 130 mq. di superficie utile, nel rispetto delle distanze minime dai confini, strade e fabbricati previste dalle presenti norme, anche superando, in tal caso, i limiti precedentemente indicati.

(c3) In luogo del pagamento degli oneri di urbanizzazione possono essere cedute al Comune quote delle aree per servizi pubblici (piazze, parcheggi, etc.) previsti dal PRG, nell'ambito delle stesse zone omogenee B2.

(c4) Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui all'art. VII.2.”.

PROVENIENZA VENTENNALE:

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento sussiste continuità nelle trascrizioni per il ventennio precedente alla data di trascrizione del pignoramento.

La situazione della proprietà antecedente il ventennio della trascrizione del pignoramento risulta variata.

La situazione della proprietà risulta attualmente invariata.

DOMANDE GIUDIZIALI ISCRITTE NEI REGISTRI IMMOBILIARI:

Richiamata la Perizia, l'Esperto Stimatore Geom. Paolo Zippi indica che dalle visure ipotecarie effettuate presso l'Agenzia delle entrate di Teramo, risulta iscritta una domanda giudiziale di accertamento di intervenuta usucapione. In riferimento a tale domanda giudiziale, iscritta a Teramo il 12/11/2002 con Reg. gen. 17505 – Reg. part. 12116, è stata emessa dal Tribunale di Teramo in sede civile la sentenza n. 939/2010 (depositata in data 23/09/2010) che ha accertato l'intervenuta usucapione di beni immobili (terreni) diversi e quindi distinti dai beni immobili (terreni) ricompresi nel lotto unico oggetto della presente vendita, come accertato dal Tecnico Stimatore nella perizia integrativa depositata in data 27/05/2021.

La sentenza del Tribunale di Teramo in sede civile n. 939/2010 è stata confermata integralmente dalla sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila Sez. Civile n. 1090/2015, pubblicata in data 01/10/2015.

VALORE DI STIMA DEL BENE N. 2:

Il valore di stima del Bene n. 2 è pari ad € 14.200,00.

Prezzo base d'asta del Lotto Unico: Euro 161.692,50 (centosessantunomilaseicentonovantadue/50)

Offerta minima: Euro 121.269,37 (75% del prezzo base d'asta)

Rilancio minimo in caso di gara: Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00)

Per maggiori dettagli, caratteristiche degli immobili, eventuali difformità, formalità gravanti ed ogni ulteriore aspetto, si rinvia alla Perizia di stima redatta ex art. 568 c.p.c. nonché alla perizia integrativa e relativi elaborati grafici dell'Esperto Stimatore Geom. Paolo Zippi, con studio in Via Civitello, 3 - 64024 - Notaresco (TE), email studiozippi@libero.it, PEC paolo.zippi@geopec.it, Tel. 085 7994700, Fax 085 7994700, depositate presso la Cancelleria del Tribunale di Teramo ed il cui contenuto unitamente agli allegati, di cui andrà presa visione, costituisce parte integrante del presente avviso consultabile sui siti Internet <https://pvp.giustizia.it>, www.astegiudiziarie.it, www.fallimentieaste.it, www.tribunale.teramo.it.

Le richieste di visita degli immobili potranno essere effettuate unicamente tramite il Portale delle Vendite Pubbliche.

Maggiori informazioni potranno essere fornite dalla Cancelleria del Tribunale a chiunque vi abbia interesse.

DETERMINA

le seguenti modalità di presentazione delle offerte e di svolgimento della procedura di vendita.

A) DISCIPLINA DELLA VENDITA TELEMATICA

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:

- Le offerte di acquisto dovranno essere depositate in via telematica entro il giorno precedente a quello fissato dal delegato per il loro esame;
- Ammessi a depositare le offerte telematiche tramite l'apposito modulo ministeriale, al quale si accede dal portale del gestore, sono esclusivamente l'offerente ovvero il suo procuratore legale, cioè l'avvocato, ai sensi degli artt. 571 e 579 c.p.c., onerati (salvo esenzione) del pagamento del bollo in via telematica; offerte depositate da altri saranno dichiarate inammissibili;
- Le offerte andranno obbligatoriamente redatte e depositate con le modalità ed i contenuti tutti previsti dagli artt. 12 e seguenti del Decreto del Ministro della Giustizia n. 32 del 26.02.2015, che perciò di seguito si riportano:

Art. 12 - Modalità di presentazione dell'offerta e dei documenti allegati

1. L'offerta per la vendita telematica deve contenere: **a)** i dati identificativi dell'offerente, con l'espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA; **b)** l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; **c)** l'anno e il numero di ruolo generale della procedura; **d)** il numero o altro dato identificativo del lotto; **e)** la descrizione del bene; **f)** l'indicazione del referente della procedura; **g)** la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita; **h)** il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento, salvo che si tratti di domanda di partecipazione all'incanto; **i)** l'importo versato a titolo di cauzione; **l)** la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; **m)** il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla lettera l); **n)** l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata di cui al comma 4 o, in alternativa, quello di cui al comma 5, utilizzata per trasmettere l'offerta e per ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento; **o)** l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste dal presente regolamento.

2. Quando l'offerente risiede fuori dal territorio dello Stato, e non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo. In ogni caso deve essere anteposto il codice del paese assegnante, in conformità alle regole tecniche di cui allo standard ISO 3166-1 alpha-

2code dell'*International Organization for Standardization*.

3. L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un software realizzato dal Ministero, in forma di documento informatico privo di elementi attivi e in conformità alle specifiche tecniche di cui all'articolo 26 del presente decreto. Il software di cui al periodo precedente è messo a disposizione degli interessati da parte del gestore della vendita telematica e deve fornire in via automatica i dati di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f) e g), nonché i riferimenti dei gestori del servizio di posta elettronica certificata per la vendita telematica iscritti a norma dell'articolo 13, comma 4.

4. L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma elettronica avanzata dell'offerta, sempre che l'invio sia avvenuto richiedendo la ricevuta completa di avvenuta consegna di cui all'articolo 6, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 febbraio 2005, n. 68 e che il gestore del servizio di posta elettronica certificata attesti nel messaggio o in un suo allegato di aver rilasciato le credenziali di accesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 13, commi 2 e 3. Quando l'offerta è formulata da più persone alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine.

5. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n). Si applica il comma 4, terzo periodo, e la procura è rilasciata a colui che ha sottoscritto l'offerta a norma del presente comma.

6. I documenti sono allegati all'offerta in forma di documento informatico o di copia informatica, anche per immagine, privi di elementi attivi. I documenti allegati sono cifrati mediante il software di cui al comma 3. Le modalità di congiunzione mediante strumenti informatici dell'offerta con i documenti alla stessa allegati sono fissate dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 13 - Modalità di trasmissione dell'offerta

1. L'offerta e i documenti allegati sono inviati a un apposito indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero mediante la casella di posta elettronica certificata indicata a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera n).

2. Ciascun messaggio di posta elettronica certificata per la vendita telematica contiene, anche in un allegato, l'attestazione del gestore della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica di aver provveduto al rilascio delle credenziali previa identificazione del richiedente a norma del presente regolamento.

3. Quando l'identificazione è eseguita per via telematica, la stessa può aver luogo mediante la trasmissione al gestore di cui al comma 1 di una copia informatica per immagine, anche non sottoscritta con firma elettronica, di un documento analogico di identità del richiedente. La copia per immagine è priva di elementi attivi ed ha i formati previsti dalle specifiche tecniche stabilite a norma dell'articolo 26. Quando l'offerente non dispone di un documento di identità rilasciato da uno dei Paesi dell'Unione europea, la copia per immagine deve essere estratta dal passaporto.

4. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero verifica, su richiesta dei gestori di cui al comma 1, che il procedimento previsto per il rilascio delle credenziali di accesso sia conforme a quanto previsto dal presente articolo e li iscrive in un'apposita area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero.

Art. 14 - Deposito e trasmissione dell'offerta al gestore per la vendita telematica

1. L'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta completa di avvenuta consegna

da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia.

2. L'offerta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 13, comma 1, è automaticamente decifrata non prima di centottanta e non oltre centoventi minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.

3. Il software di cui all'articolo 12, comma 3, elabora un ulteriore documento testuale, privo di restrizioni per le operazioni di selezione e copia, in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche dell'articolo 26. Il documento deve contenere i dati dell'offerta, salvo quelli di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), n) ed o).

4. L'offerta e il documento di cui al comma 2 sono trasmessi ai gestori incaricati delle rispettive vendite nel rispetto del termine di cui al comma 1.

Art. 15 – Mancato funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia

1. Il responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero comunica preventivamente ai gestori della vendita telematica i casi programmati di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia. I gestori ne danno notizia agli interessati mediante avviso pubblicato sui propri siti internet e richiedono di pubblicare un analogo avviso ai soggetti che gestiscono i siti internet ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile. Nei casi di cui al presente comma le offerte sono formulate a mezzo telefax al recapito dell'ufficio giudiziario presso il quale è iscritta la procedura, indicato negli avvisi di cui al periodo precedente. Non prima del giorno precedente l'inizio delle operazioni di vendita il gestore ritira le offerte formulate a norma del presente comma dall'ufficio giudiziario.

2. Nei casi di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio giustizia non programmati o non comunicati a norma del comma 1, l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle operazioni di vendita dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione dell'offerta a norma del periodo precedente.

L'indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero cui inviare il file contenente l'offerta telematica e gli allegati è il seguente: offertapvp.dgsia@giustiziacert.it.

2. CONTENUTO DELL'OFFERTA:

L'offerta deve riassuntivamente contenere, anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, i dati seguenti con la precisazione che quanto non previsto dal modello ministeriale dovrà essere riportato in documento separato da allegare, come tutti gli altri, all'offerta telematica:

a) il cognome, il nome, il luogo, la data di nascita, il codice fiscale o partita IVA, il domicilio, lo stato civile, ed il recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l'immobile (non sarà possibile intestare l'immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l'offerta). Se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;

b) quando l'offerta è formulata da più persone, alla stessa deve essere allegata la procura rilasciata dagli altri offerenti al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e può essere allegata anche in copia per immagine. L'offerta, quando è sottoscritta con firma digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 12, nn.ri 4 e 5, D.M. n. 32/2015 cit.;

c) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta, anno e numero di ruolo generale della procedura

esecutiva del Tribunale di Teramo;

d) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere, a pena di inefficacia dell'offerta, inferiore di oltre un quarto al prezzo base d'asta; il termine di pagamento del prezzo e degli oneri accessori, che non potrà comunque essere superiore a centoventi (120) giorni dalla data di aggiudicazione; l'importo versato a titolo di cauzione, con data orario e numero di CRO del relativo bonifico, nonché il codice IBAN del conto corrente sul quale la cauzione è stata addebitata (tenendo presente che nel caso in cui nell'attestazione di avvenuto pagamento venga indicato come codice identificativo della transazione il c.d. codice TRN (o codice simile) composto da 30 caratteri alfanumerici, il CRO è normalmente identificato dalle 11 cifre presenti a partire dal 6° fino al 16° carattere del TRN. Qualora non possano essere inseriti sul modulo web lettere o caratteri speciali, al fine di evitare errori derivanti dal calcolo di posizionamento dei caratteri – tenuto conto che ogni banca restituisce un codice di riferimento interno composto diversamente – è possibile inserire solo tutti i numeri da cui è composto il TRN;

e) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima;

f) gli indirizzi previsti all'art. 12, nn.ri 4 o 5, D.M. n. 32/2015 sopra citati e l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le prescritte comunicazioni, di pertinenza dell'offerente o del suo procuratore legale che ha effettuato il deposito.

3. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA:

Anche ad integrazione di quanto previsto dal citato Decreto, andranno allegati, in forma di documento informatico o di copia informatica, pure per immagine, privi di elementi attivi:

a) contabile di avvenuta disposizione del bonifico attestante il versamento della cauzione (necessario, a tutela dell'offerente, per permettere il tempestivo abbinamento con l'offerta decrittata), del documento di identità dell'offerente e del coniuge in comunione legale dei beni; qualora l'offerente sia minore di età o incapace, copia del documento di identità e del codice fiscale anche del soggetto che agisce in suo nome e delle relativa autorizzazione; qualora il coniuge offerente voglia escludere il bene dalla comunione legale copia della dichiarazione in tal senso dell'altro coniuge, autenticata da pubblico ufficiale;

b) procura rilasciata dagli altri offerenti (quando l'offerta è formulata da più persone) al titolare della casella di posta elettronica certificata per la vendita telematica oppure al soggetto che sottoscrive l'offerta con firma digitale. La procura è redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;

c) procura speciale o copia autentica della procura generale, nell'ipotesi di offerta fatta a mezzo di procuratore legale, cioè di avvocato;

d) visura camerale aggiornata della società attestante i poteri del legale rappresentante della persona giuridica offerente, risalente a non più di tre mesi, ovvero copia della delibera assembleare che autorizzi un soggetto interno alla società alla partecipazione alla vendita in luogo del legale rappresentante e originale della procura speciale o copia autentica della procura generale rilasciate da questi attestanti i poteri del soggetto interno delegato;

e) dichiarazione di aver preso completa visione della relazione di stima.

4. MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLA CAUZIONE:

Esclusivamente con bonifico intestato sul conto corrente intestato a **"Tribunale di Teramo E.I. n. 58/2018"**, acceso presso la **BdM Banca – Filiale di Teramo SEDE C.so San Giorgio n.36 – n. 374 1001557-1 – IBAN: IT32 W054 2415 3000 0000 1001 557** con causale **"Asta"**; la cauzione dovrà essere versata tre giorni prima (esclusi sabato, domenica e festivi) del termine ultimo per la presentazione delle offerte affinché sia consentita la

verifica del buon fine dell'accredito ed essere di importo pari almeno al 10 per cento del prezzo offerto.

5. IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA:

Salvo quanto previsto dall'art. 571 c.p.c., l'offerta presentata nella vendita senza incanto è irrevocabile. Si potrà procedere all'aggiudicazione al maggior offerente anche qualora questi non si colleghi telematicamente il giorno fissato per la vendita.

6. SVOLGIMENTO DELLA VENDITA:

Le buste telematiche saranno aperte, alla presenza eventuale in collegamento da remoto delle parti, dei loro avvocati, dei creditori iscritti non intervenuti, dei comproprietari non eseguiti, il giorno e l'ora sopra indicati; eventuali ritardi sui tempi indicati non costituiscono causa di invalidità delle operazioni e motivo di doglianza da parte di alcuno; il professionista delegato, referente della procedura, verificata la regolarità delle offerte darà inizio alle operazioni di vendita; gli offerenti partecipano telematicamente attraverso la connessione al portale del gestore della vendita, al quale sono stati invitati a connettersi almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni mediante messaggio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'offerta, con estratto dell'invito inviato loro via SMS; qualora per l'acquisito del medesimo bene siano state proposte più offerte valide, si procederà a gara sull'offerta più alta, che avrà durata sino alle ore 15 del giorno successivo; durante il periodo della gara, ogni partecipante potrà effettuare offerte in aumento, cioè rilanci, nel rispetto dell'importo minimo stabilito dall'avviso di vendita a pena di inefficacia; qualora vengano effettuate offerte in aumento negli ultimi 10 minuti della gara la stessa sarà prorogata automaticamente di ulteriori 10 minuti in modo da permettere agli altri partecipanti di effettuare ulteriori rilanci e così di seguito sino alla mancata presentazione di offerte in aumento nel periodo di prolungamento; la deliberazione finale sulle offerte all'esito della gara avrà luogo entro il giorno successivo al suo termine, prorogata se cadente di sabato o festivi al primo giorno non festivo; il bene verrà definitivamente aggiudicato dal professionista delegato referente della procedura, facendosi così luogo alla vendita, a chi avrà effettuato l'offerta più alta, sulla base delle comunicazioni effettuate dal gestore della vendita telematica. In difetto di offerte in aumento, il professionista delegato referente della procedura disporrà la vendita a favore del migliore offerente, salvo che il prezzo offerto sia inferiore al valore d'asta stabilito nell'avviso di vendita e vi siano istanze di assegnazione; all'offerente che non risulterà aggiudicatario la cauzione sarà restituita mediante bonifico sul conto corrente dal quale era stata inviata.

Qualora venga presentata una sola offerta, la stessa è senz'altro accolta ove sia pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita; se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'avviso di vendita in misura non superiore ad un quarto, il delegato può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c. (cfr. art. 572 c.p.c.).

7. TERMINI PER IL SALDO PREZZO:

In caso di aggiudicazione il termine per il deposito del saldo del prezzo e delle spese sarà comunque quello indicato nell'offerta dall'aggiudicatario. Nell'ipotesi in cui sia stato indicato un termine superiore a 120 giorni, il versamento del saldo del prezzo e delle spese dovrà essere effettuato comunque entro detto termine.

8. OFFERTA PER PERSONA DA NOMINARE:

Nell'ipotesi in cui il procuratore legale, cioè avvocato, abbia effettuato l'offerta e sia rimasto aggiudicatario per persona da nominare, dovrà dichiarare al delegato nei tre giorni successivi alla vendita il nome della persona per la quale ha fatto l'offerta, depositando originale della procura speciale notarile, ovvero copia autentica della

procura generale, rilasciate in data non successiva alla vendita stessa, ovvero trasmettendogli via PEC detta documentazione in copia per immagine con attestazione di conformità.

9. ISTANZA DI ASSEGNAZIONE CON RISERVA DI NOMINA DI UN TERZO:

Il creditore che è rimasto assegnatario a favore di un terzo dovrà dichiarare al delegato, nei cinque giorni dal provvedimento di assegnazione, il nome del terzo a favore del quale deve essere trasferito l'immobile, depositando la dichiarazione del terzo di volerne profittare, con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale e i documenti comprovanti gli eventualmente necessari poteri ed autorizzazioni. In mancanza, il trasferimento è fatto a favore del creditore. In ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione sono esclusivamente a carico del creditore.

B) DISCIPLINA RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PREZZO E DEGLI ONERI ACCESSORI

1. Salvo quanto disposto sub punto 2), il saldo del prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di aggiudicazione dedotta la cauzione prestata) dovrà essere versato mediante bonifico sul conto corrente di pertinenza della procedura esecutiva (come sopra specificato) entro il termine indicato nell'offerta, ovvero, qualora sia stato indicato un termine superiore, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di vendita;

2. qualora l'immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo concesso ai sensi del T.U. 16 luglio 1905, n. 646, richiamato dal D.P.R. 21 gennaio 1976 n. 7 ovvero ai sensi dell'art. 38 del Decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 (mutuo fondiario), l'aggiudicatario dovrà versare direttamente all'Istituto mutuante, nel termine per il versamento del saldo del prezzo ed ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. anzidetto, la parte del prezzo corrispondente al credito dell'Istituto per capitale, interessi, accessori e spese di procedura nei limiti di quanto disposto dall'art. 2855 C.c., così come individuata dal delegato. L'eventuale somma residua dovrà essere versata con le modalità indicate sub punto 1); l'aggiudicatario dovrà tempestivamente consegnare al delegato l'originale della quietanza rilasciata dall'istituto di credito;

3. qualora l'aggiudicatario, per il pagamento del saldo prezzo intenda fare ricorso ad un contratto bancario di finanziamento con concessione di ipoteca di primo grado sull'immobile acquistato, egli dovrà indicare se possibile nella propria domanda di partecipazione l'istituto di credito mutuante; entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo, le somme dovranno essere erogate direttamente dall'istituto di credito mutuante mediante bonifico sul conto della procedura. Conformemente a quanto previsto dall'art. 585 ultimo comma c.p.c., nel decreto di trasferimento il Giudice dell'Esecuzione inserirà la seguente dizione: *"rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di da parte di a fronte del contratto di mutuo a rogito del e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all'iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall'art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei Registri Immobiliari presso il Servizio di pubblicità immobiliare dell'Agenzia delle entrate di trascrivere il presente decreto se non unitamente all'iscrizione dell'ipoteca di cui all'allegata nota"*. In caso di revoca dell'aggiudicazione le somme erogate saranno restituite direttamente all'istituto di credito mutuante senza aggravio di spese per la procedura. Qualora si renda necessaria la sottoscrizione del decreto di trasferimento contestuale alla stipula del contratto di finanziamento, l'aggiudicatario dovrà fare richiesta di fissazione di apposito appuntamento (a pena di decadenza dal diritto di accedere a questa forma particolare di emissione del decreto) nell'istanza di partecipazione;

4. nel medesimo termine fissato per il versamento del saldo del prezzo, l'aggiudicatario è tenuto anche al

pagamento degli oneri fiscali e tributari conseguenti all'acquisto del bene, nonché dei compensi spettanti a norma del decreto ministeriale n. 227 del 2015 al delegato incaricato della registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento e della cancellazione delle formalità pregiudizievoli. Egli è del pari tenuto ad anticipare gli importi delle imposte di cancellazione delle formalità pregiudizievoli. L'importo complessivo di tali oneri accessori sarà tempestivamente comunicato dal delegato successivamente all'aggiudicazione. Il delegato, unitamente al deposito della minuta del decreto di trasferimento, depositerà apposita certificazione relativa all'esatto e tempestivo versamento da parte dell'aggiudicatario delle spese e degli oneri accessori. Le somme a qualunque titolo versate dall'aggiudicatario saranno preventivamente imputate al pagamento degli oneri accessori e delle spese e, quindi, al pagamento del saldo del prezzo. Il mancato versamento entro il termine di quanto complessivamente dovuto (sia a titolo di saldo del prezzo, sia a titolo di oneri accessori) comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione.

C) DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ DELLE VENDITE DELEGATE

Le formalità pubblicitarie previste sono le seguenti, a cura del professionista delegato:

- a)** La pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia, ove saranno presenti l'ordinanza di vendita, l'avviso di vendita, copia della perizia, le planimetrie e congrua documentazione fotografica. La pubblicità sul Portale delle Vendite pubbliche dovrà essere effettuata necessariamente **65 giorni** prima della data iniziale fissata per la presentazione delle offerte telematiche di acquisto;
- b)** inserimento dell'ordinanza di vendita, dell'avviso di vendita e della relazione di stima (comprensiva di fotografie e planimetrie), almeno quarantacinque (45) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto sul sito web www.astegiudiziarie.it anche quale fornitore dei servizi del sito istituzionale del tribunale nel quale dovrà essere sempre possibile la consultazione di tutta la pubblicità legale relativa alle procedure instaurate presso l'ufficio, attraverso l'apposita sezione presente nel sito stesso;
- c)** pubblicazione sui siti Internet Immobiliare.it , Casa.it , Idealista.it , almeno quarantacinque (45) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto, di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita, il valore d'asta e l'offerta minima, nonché l'indicazione che si tratta di vendita giudiziaria sottratta al pagamento di compensi o oneri aggiuntivi di alcun tipo, ed inserimento dei link ai siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre informazioni necessarie per partecipare alla vendita (o in alternativa indicazione di tali siti);
- d)** pubblicazione almeno quarantacinque (45) giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto – tramite la società Comunic'Arte, nell'ambito della convenzione in essere con il Tribunale di Teramo – sui quotidiani cartacei locali individuati nella già menzionata convenzione e sul sito www.fallimentieaste.it , di un avviso contenente in modo sintetico e riassuntivo la descrizione dell'immobile posto in vendita, il valore d'asta e l'offerta minima con indicazione dei siti internet ove saranno disponibili in dettaglio tutte le altre informazioni necessarie per partecipare alla vendita;

RENDE NOTO

- a)** che la vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano (anche in relazione al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La vendita è a corpo e non a misura. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo;
- b)** che la vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né

potrà essere revocata per alcun motivo. Conseguentemente, l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni;

c) che per gli immobili realizzati in violazione della normativa urbanistico edilizia, l'aggiudicatario, potrà ricorrere, ove consentito, alla disciplina dell'art.40 della legge 28 febbraio 1985, n.47 come integrato e modificato dall'art.46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, purché presenti domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento;

d) che l'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti e sequestri che saranno cancellate a cura e spese della procedura;

e) che, qualora l'aggiudicatario non lo esenti, il custode procederà alla liberazione dell'immobile ove esso sia occupato dal debitore o da terzi senza titolo, con spese a carico della procedura sino alla approvazione del progetto di distribuzione;

f) che la partecipazione alle vendite giudiziarie non esonera gli offerenti dal compiere le visure ipotecarie e catastali e dall'accertare il regime fiscale applicabile all'acquisto;

g) che maggiori informazioni, anche relative alle generalità del soggetto passivo della procedura esecutiva, possono essere fornite dal custode giudiziario indicato nel presente avviso a chiunque vi abbia interesse.

AVVERTE

1. che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione può, sentito il debitore, sospendere per una sola volta il processo fino a ventiquattro mesi su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell'incanto;

2. che, in base a quanto disposto dall'art.161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 c.p.c.;

3. che qualora non venga versata al delegato la somma per il pagamento del contributo per la pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche (ovvero non gli sia fornita la prova del pagamento diretto nei termini sopra indicati) e la pubblicazione non abbia a causa di ciò luogo, il giudice dichiarerà, ai sensi dell'art. 631 bis c.p.c., l'estinzione del processo;

4. che, avvenuta la aggiudicazione o la assegnazione, il custode inizierà ovvero continuerà le operazioni di liberazione del bene pignorato, salvo esenzione da parte dei legittimati.

INFORMA

che gli offerenti possono ottenere delucidazioni sulle modalità di partecipazione alla vendita telematica dal Custode e dal Delegato, nonché assistenza per la compilazione ed il deposito della offerta dai medesimi soggetti nonché dal Gestore incaricato della vendita, secondo quanto indicato nel relativo portale.

Teramo, lì 10/10/2025

Il Professionista Delegato

Avv. Andrea Sortino